

**CONTRIBUTO PER LA FECONDAZIONE ARTIFICIALE DEI BOVINI**

Giusta la Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 in vigore dal 1° gennaio 2003 (articolo 23) il Cantone sostiene il servizio di fecondazione artificiale bovini in base all'unità di bestiame grosso (UBG) presenti nelle aziende del Cantone.

Le aziende che intendono beneficiare di questo aiuto statale devono inoltrare la domanda di contributo alla Sezione dell'agricoltura, 6500 Bellinzona entro il 15 novembre 2003 allegando il conteggio 2002 relativo all'inseminazione artificiale dei capi presenti nell'azienda rilasciato dalla Federazione svizzera per l'inseminazione artificiale (IA) o da altre organizzazioni IA autorizzate giusta l'ordinanza federale concernente l'allevamento del bestiame.

Per eventuali informazioni rivolgersi al n. 091 814.35.92.

SEZIONE DELL'AGRICOLTURA

Bellinzona, 17 ottobre 2003